



Regolamento didattico del corso di laurea in **Economia (L-33)**

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026-2027

Data di approvazione del Regolamento Consiglio di Dipartimento:

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Economia – Commissione didattica del
Corso di Laurea triennale

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso.....	4
Art. 4.	Modalità di ammissione.....	4
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio.....	5
Art. 6.	Organizzazione della didattica.....	7
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	10
Art. 8.	Piano di studio.....	23
Art. 9.	Mobilità internazionale.....	24
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale.....	24
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	24
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	25
Art. 13.	Altre fonti normative	26
Art. 14.	Validità	26
Allegato 1 - Tabella delle propedeuticità.....		27
Allegato 2 - Organi del CdS.....		28
Allegato 3 - Didattica programmata.....		29
Allegato 4 - Didattica erogata.....		29



Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito [web](#) del Dipartimento.

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso

1. Conoscenze comuni ai percorsi formativi della scuola secondaria superiore, attestate dal conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo equipollente. In particolare, è richiesta una buona cultura generale e una sufficiente attitudine al ragionamento logico-analitico.

2. Le studentesse e gli studenti che intendono immatricolarsi sosterranno una prova di ingresso non selettiva. La prova ha l'obiettivo di valutare le competenze di carattere matematico, logico e di comprensione di testi. Nel caso in cui la prova non dia esito positivo le modalità per soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) vengono specificate all'art.4

Art. 4. Modalità di ammissione

Il corso di studio è ad accesso libero e prevede una prova di valutazione della preparazione iniziale basata sul TOLC-E (Test On Line CISIA-Economia) organizzato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). Per essere ammessi è necessario eseguire due iscrizioni indipendenti:

- una sul portale <http://www.cisiaonline.it>, entro le scadenze previste dal CISIA, per sostenere il TOLC-E;

- una sui servizi online dell'Università Roma Tre <https://gomp.uniroma3.it> per accedere all'immatricolazione nel periodo indicato dal bando di ammissione al corso di laurea.

Il TOLC-E consiste in un test scritto a risposta multipla di 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni: Logica (13 quesiti), Comprensione verbale (10 quesiti), Matematica (13 quesiti), con valutazione sulla base del numero di risposte esatte, inesatte o non fornite in accordo con i seguenti punteggi:

risposta esatta: 1 punto;

risposta errata: - 0,25 punti;

risposta non data: 0 punti.

L'esito della prova sarà considerato positivo con il raggiungimento di almeno 3 punti



(indipendentemente dalla sezione).

Viene considerato valido il TOLC-E sostenuto presso l'Università di Roma Tre o qualsiasi altro Ateneo, in tutte le date calendarizzate dal CISIA per l'anno solare 2026. Il calendario delle prove TOLC organizzate dal CISIA sarà reso disponibile sul sito del Dipartimento alla pagina 'Come iscriversi ai Corsi di laurea'.

Alternativamente al TOLC-E, il corso di studio riconosce come validi anche i test TOLC-I e TOLC-S ovunque sostenuti a partire dal 1° gennaio 2026, sulla base dei medesimi criteri già esposti per il TOLC-E.

In relazione alle prove TOLC (E, I, S) si specifica che sono considerate valide entrambe le modalità previste dal CISIA, TOLC@UNI (prova svolta presso l'Ateneo) e TOLC@CASA (prova svolta da remoto).

La prova di valutazione iniziale è obbligatoria e non selettiva. È consentito procedere all'immatricolazione anche senza aver sostenuto la prova.

In caso di punteggio inferiore a 3 nel test TOLC, saranno attribuiti allo studente degli obblighi formativi aggiuntivi da colmare entro il primo anno di corso.

Gli obblighi formativi aggiuntivi saranno altresì attribuiti in caso di immatricolazione senza svolgimento del test TOLC.

In caso di attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi, tali obblighi andranno assolti secondo una delle seguenti modalità:

partecipazione al Precorso di Matematica, in presenza durante il mese di settembre 2026 oppure utilizzando la piattaforma MOOC, ad accesso libero, <https://mooc.el.uniroma3.it/> (Precorso di Matematica del Dipartimento di Economia), con verifica mediante test finale nel corso dell'a.a. 2026/2027 (per l'assolvimento dell'OFA sarà considerato valido il test finale sostenuto in presenza oppure sulla piattaforma Moodle in qualsiasi momento entro la fine del primo anno);

superamento del test TOLC-E, TOLC-I o TOLC-S, con un punteggio di almeno 3 punti, in una data successiva all'attribuzione del debito ed entro il primo anno di corso;

superamento dell'esame di Matematica Generale entro il primo anno di corso.

Il Precorso di Matematica, la cui frequenza è fortemente consigliata a tutti coloro che intendano immatricolarsi, vuole fornire gli strumenti e le nozioni di base di matematica (in termini di conoscenze e abilità) al fine di una più proficua partecipazione alle attività didattiche del primo anno. Il Precorso di Matematica si svolgerà nel mese di settembre 2026. Maggiori informazioni su calendario e modalità di erogazione del precorso verranno rese note entro la prima settimana di settembre 2026 sul sito del Dipartimento.

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro,



riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, di trasferimento da altro ateneo, di abbreviazione di corso per conseguimento di un secondo titolo, di riconoscimento di carriere ed attività pregresse o reintegro a seguito di rinuncia/decadenza deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio. Non esistono sbarramenti in termini di CFU per il passaggio dal primo al secondo anno.

In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi, si distinguono i casi sottoelencati.

Passaggi da altro corso di studio di Roma Tre

Sono ammessi passaggi al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di altri dipartimenti dell'Ateneo. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in attività formative svolte presso altri dipartimenti, sarà predisposta un'apposita commissione che valuterà le singole domande. Per *l'iscrizione al primo anno*, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 30 CFU. Per *l'iscrizione al secondo anno*, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 72 CFU. Non sono accolte domande di studenti iscritti fuoricorso.

Trasferimenti da altro ateneo

Sono ammessi trasferimenti al corso di laurea in Economia da corsi di laurea di altri Atenei. Le domande, corredate dalla documentazione dell'università di provenienza e presentate entro i termini previsti dal bando, saranno vagliate da un'apposita commissione. Per *l'iscrizione al primo anno*, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 30 CFU. Per *l'iscrizione al secondo anno*, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 72 CFU. Non sono accolte domande di studenti iscritti fuori corso.

Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia

Si prevede il riconoscimento dei CFU acquisiti nella carriera accademica pregressa previa verifica della non obsolescenza della formazione pregressa; nonché della congruità con gli obiettivi didattici dell'attuale offerta formativa e con gli altri insegnamenti previsti.



Abbreviazione di corso per conseguire un secondo titolo e riconoscimento di carriere ed attività pregresse, anche presso università estere

Coloro che sono già in possesso di un titolo accademico (anche se conseguito all'estero) e coloro che richiedono il riconoscimento di attività didattiche relative a singoli insegnamenti possono richiedere l'immatricolazione al corso di laurea in Economia con il riconoscimento di crediti, previa verifica della loro coerenza ed equivalenza con l'ordinamento didattico del corso di laurea.

Solo per coloro che richiedono il riconoscimento di singoli insegnamenti (corsi singoli) sarà obbligatorio effettuare una prova di valutazione secondo le tempistiche previste dal bando di ammissione.

A coloro che vogliono iscriversi dopo aver conseguito un titolo di Master Universitario di primo o di secondo livello rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche o private accreditate, sia italiane che internazionali, possono essere riconosciuti, dalla Commissione Didattica, crediti formativi sostitutivi di insegnamenti previsti nel corso di laurea, previa verifica della coerenza nei contenuti. Spetta comunque alla Commissione Didattica valutare caso per caso la coerenza dei contenuti dell'attività formativa svolta nel Master con quelli del percorso in cui si chiede vengano riconosciuti i CFU.

Riconoscimento di CFU per attività extra-universitarie e competenze linguistiche

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

conoscenze e abilità professionali; altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione; fino ad un massimo di 45 CFU

conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico fino ad un massimo di 18 CFU.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente deve consegnare alla [Segreteria Didattica](#) del Corso di Laurea la seguente documentazione:

per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

nei limiti previsti dalle norme vigenti: **massimo 45 CFU**;

sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto. Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività



formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;

attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);

attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

L'organo di gestione del corso rende pubblici attraverso il **sito web** (<https://economia.uniroma3.it/>) i criteri, le modalità di valutazione e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.

Il riconoscimento di CFU per conoscenze linguistiche extra universitarie deve essere richiesto presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA, <http://cla.uniroma3.it/>).

Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

Ai sensi delle norme relative alla contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio universitari, introdotte dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal decreto ministeriale n. 930 del 29/07/2022, tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative. Inoltre, nel caso in cui uno dei corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Pertanto, in presenza di una richiesta di iscrizione al corso di studio, disciplinato dal presente Regolamento, quale contemporanea iscrizione a uno di due diversi corsi universitari, l'organo competente effettua una valutazione specifica, caso per caso, considerando, ai fini dell'individuazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative dei due corsi, esclusivamente gli insegnamenti (discipline di base, caratterizzanti, affini, esame a scelta) previsti dai piani di studio seguiti dallo studente interessato in entrambi i corsi e in particolare computando la differenza dei due terzi sul numero dei CFU relativi ai suddetti insegnamenti. Nel caso in cui la differenziazione sia da computarsi tra corsi di



studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

È possibile presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ambito di una delle due carriere contemporaneamente attive, ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 14. Validità

OMISSIS